Prefettura Rieti
Prot. Uscita del 10/09/2016
Numero: 0016821
Classifica: 28.065





Il Prefetto di Rieti

Premesso che il territorio della provincia di Rieti è stato interessato da un grave evento sismico in data 24 agosto 2016, alle ore 3.36, di magnitudo 6.0 della scala Richter e da successive scosse di forte intensità che hanno determinato gravi danni all'incolumità delle persone e alla sicurezza dei beni pubblici e privati, provocando perdite di vite umane, numerosi feriti, dispersi e sfollati, nonché danneggiamenti alle strutture viarie e agli edifici privati e pubblici;

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Protezione civile, n. 2600 del 24 agosto 2016 e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con il quale, ai sensi dell'art. 5 commi 1 e 1 bis della legge n. 225 del 24 febbraio 1992, in relazione al grave evento sismico, è stato dichiarato, per 180 giorni dalla data della delibera, lo stato di emergenza nei territori colpiti delle regioni Lazio, Abruzzo, Marche e Umbria;

Visto l'art. 27 della legge n. 133 del 13 maggio 1999 che prevede:

- la deducibilità dal reddito d'impresa, ai fini delle relative imposte, delle erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica, per il tramite di fondazioni, di associazioni, di comitati e di enti;
- che non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa i beni ceduti gratuitamente ai predetti soggetti e per le medesime finalità;
- che entrambe le forme di liberalità non sono soggette all'imposta sulla donazione;

Visto, in particolare, il comma 4 del medesimo articolo, il quale demanda al Prefetto, della rispettiva provincia, l'individuazione di fondazioni, associazioni, comitati ed enti di cui al precedente comma 1;

DECRETA

Sono deducibili dal reddito d'impresa, ai fini delle relative imposte, le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016, per il tramite di:

- organizzazioni non lucrative e di utilità sociale di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 460/1999 e successive modifiche e integrazioni;
- altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti che, istituiti con atto costitutivo o statuto redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, tra le proprie finalità prevedono interventi umanitari in favore di popolazioni colpite da calamità pubbliche o altri eventi straordinari;
- amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici;
- associazioni sindacali e di categorie.

Rieti, 9 settembre 2016

IL PREFETTO
(Crudo)